

VENERDÌ 11 MARZO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Antiriciclaggio: l'UE aggiorna l'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio - pag. 2
- Saldo IVA, alla cassa entro il 16 marzo - pag. 4
- Nota di variazione: la prescrizione non è un autonomo presupposto per la variazione in diminuzione - pag. 6
- Cessioni intracomunitarie: quali documenti provano l'avvenuto trasporto nell'UE - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Bonus figli disabili: dall'INPS le istruzioni per la presentazione della domanda - pag. 9
- Ammortizzatori sociali: tutte le regole della riforma - pag. 11

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Il bilancio degli enti del Terzo settore, tra nuovo OIC 35 e dinamiche ESG - pag. 12
- Banche: nuove disposizioni per la redazione dei bilanci - pag. 15

IMPRESA

- Elettricità da fonti rinnovabili: quali requisiti per accedere al meccanismo di compensazione a due vie - pag. 16
- Piano del consumatore: può includere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti anche mediante cessione dei crediti futuri - pag. 19

FINANZIAMENTI

- 110% e altri bonus: le risposte ai dubbi su scadenze, calcoli e interventi ammissibili - pag. 21
- Caro-energia: servono incentivi mirati alle PMI per l'autoproduzione da fonti rinnovabili - pag. 23

IN EVIDENZA

Saldo IVA, alla cassa entro il 16 marzo

di Monica Greco - Giornalista, esperta in fiscalità e bilancio

Si avvicina il termine per il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo: la scadenza è fissata al 16 marzo 2022. Il versamento del saldo IVA può essere comunque effettuato entro il 30 giugno, con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario, ovvero entro il 22 agosto (per effetto di slittamenti e sospensione feriale), con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6099. Il versamento del saldo IVA può essere anche rateizzato.

Alla cassa **entro il 16 marzo 2022** ovvero fruire di un ulteriore differimento versando l'IVA 2022 entro il 1° agosto 2022 con applicazione degli interessi.

L'importo dovuto a titolo di **saldo IVA 2022** è desumibile dalla relativa dichiarazione annuale e, precisamente, corrisponde all'ammontare indicato al **rigo VL38**. Se, invece, la dichiarazione annuale dell'IVA 2022 si chiude con un **saldo "a credito"** ai fini

110% e altri bonus: le risposte ai dubbi su scadenze, calcoli e interventi ammissibili

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Rispondendo ad un'interrogazione parlamentare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in tema di superbonus 110% e bonus edilizi "minori". In relazione alla maxidetrazione, il Mef ha precisato che la proroga al 31 dicembre 2025 non riguarda gli edifici unifamiliari anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Sui bonus edilizi minori, il Mef è intervenuto, tra l'altro, sul bonus mobili. In particolare, ha spiegato che la detrazione Irpef 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione può essere fruita anche dal condomino che ha ampliato o installato un impianto fotovoltaico di sua proprietà, presente su un lastrico solare condominiale, al servizio della propria unità immobiliare.

Scadenza del superbonus 110% **Interventi ammissibili** al bonus per le unifamiliari. **Quorum** delle mobili e bonus verde.

delibere condominiali per gli interventi agevolati con superbonus Sono alcuni dei temi affrontati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella risposta all'interrogazione parlamentare n.

Fisco

Black list europea

Antiriciclaggio: l'UE aggiorna l'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Via libera della Commissione europea al nuovo regolamento delegato che modifica l'elenco delle giurisdizioni ad alto rischio, che presentano carenze strategiche nei loro regimi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), due minacce significative per il sistema finanziario dell'Unione europea. Con la modifica la Commissione UE ha provveduto ad aggiungere i seguenti Paesi: Burkina Faso, Isole Cayman, Haiti, Giordania, Mali, Marocco, Filippine, Senegal e Sud Sudan. Al contempo, escono dall'elenco Bahamas, Botswana, Ghana, Iraq e Mauritius.

Quest'ultima revisione non ha affatto rispettato gli standard e le procedure consuete utilizzate negli anni precedenti in simili occasioni. Infatti, la fuga di notizie sui dati bancari del Credit Suisse, nei giorni precedenti alla modifica, ha minacciato di danneggiare l'intero settore finanziario svizzero, e questo perché il principale gruppo politico del Parlamento europeo, quello dei popolari (PPE), ha inaspettatamente sollevato la prospettiva di aggiungere proprio la **Confederazione elvetica** nella **lista nera** dei Paesi ad elevato rischio di riciclaggio di denaro e di proventi illegali. Una richiesta ufficiale che non trova precedenti e che, secondo gli esperti, provocherebbe un'inevitabile crisi nel settore finanziario svizzero che sarebbe, infatti, obbligato ad attuare una **due diligence rafforzata** alle transazioni legate a nazioni c.d. "canaglia" tra cui Iran, Myanmar, Siria e Corea del Nord. Oltre ad aumentare i rispettivi livelli interni di controllo, procedure e monitoraggio.

Black list Paesi a rischio: obiettivi e metodologia

Uno dei pilastri della legislazione dell'Unione europea per combattere il riciclaggio di denaro e contrastare il finanziamento del terrorismo è la direttiva UE n. 2015/849. Ai sensi di tale direttiva, le banche e gli altri soggetti interessati sono tenuti ad applicare una **vigilanza rafforzata** nei rapporti d'affari e nelle operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio. In particolare, i tipi di requisiti di vigilanza rafforzata sono fondamentalmente verifiche supplementari e misure di controllo definite all'art. 18-bis della direttiva. In realtà, una spinta decisa in tale direzione è arrivata il 7 maggio 2020, quando la Commissione europea ha adottato una nuova regolamentazione delegata in relazione ai Paesi terzi che presentano carenze strategiche nei loro regimi AML/CFT, come detto "Paesi terzi ad alto rischio".

Giurisdizioni sospette sotto screening continuo e selettivo

La Commissione ha inoltre pubblicato una metodologia

riveduta per l'identificazione dei **Paesi terzi ad alto rischio**. Questa metodologia dovrebbe garantire l'applicazione di un processo più obiettivo e trasparente. Lo scopo principale è sempre l'individuazione delle giurisdizioni che presentano carenze strategiche nei loro regimi nazionali AML/CFT. Una volta individuate, la Commissione adotta atti delegati che elencano tali giurisdizioni. Tale metodologia si basa su determinati criteri di valutazione e su un follow-up finale. In particolare, il **processo di verifica** prevede che la Commissione prenda in considerazione le recenti informazioni disponibili, in particolare le dichiarazioni pubbliche del GAFI, l'elenco FATF delle "giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato" e le relazioni del GAFI del gruppo di revisione della cooperazione internazionale in relazione ai rischi posti dai singoli Paesi terzi. Raccolti questi dati e info di supporto, anche provenienti da organizzazioni internazionali, spetta alla Commissione integrarli con una **valutazione autonoma e mirata** utilizzando il seguente **approccio**:

- identificare il profilo di rischio e il livello di minaccia a cui il Paese è esposto;
- valutare il quadro giuridico e la sua effettiva applicazione in **8 settori chiave** in materia di criminalizzazione del riciclaggio di denaro e lotta al finanziamento del terrorismo, obblighi di adeguata verifica della clientela, tenuta dei registri e segnalazione di operazioni sospette nel settore finanziario, esistenza di sanzioni dissuasive, proporzionate ed efficaci in caso di violazioni, poteri e procedure delle autorità competenti e la loro effettiva cooperazione internazionale, disponibilità e scambio di informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e degli istituti giuridici, attuazione di sanzioni finanziarie mirate.

Chi entra nella lista nera e chi esce. Ma la sorveglianza non cessa

Conformemente alle più recenti informazioni pertinenti, elencate nel paragrafo precedente, la valutazione

della Commissione ha concluso che il **Burkina Faso**, le **Isole Cayman**, **Haiti**, la **Giordania**, il **Mali**, il **Marocco**, le **Filippine**, il **Senegal** e il **Sud Sudan** dovrebbero essere considerati giurisdizioni di Paesi terzi che presentano carenze strategiche nel loro regime AML/CFT che rappresentano minacce significative per il sistema finanziario dell'Unione, conformemente ai criteri di cui all'art. 9 della direttiva UE n. 2015/849. Per questo sono ora a pieno titolo nella **black list anti-riciclaggio**. Si noti però che questi stessi Paesi hanno fornito impegni politici scritti ad alto livello per affrontare le carenze individuate e hanno sviluppato piani d'azione *ad hoc* con il GAFI. Dunque, la Commissione continuerà a effettuare un **monitoraggio permanente** dei Paesi terzi segnalati, in modo da valutare gli sviluppi nei loro quadri giuridici e istituzionali, i poteri e le procedure delle autorità competenti e l'efficacia dei loro regimi AML/CFT, al fine di aggiornare continuamente l'allegato del regolamento delegato UE n. 2016/1675. In tale quadro, la Commissione è altresì impegnata a fornire **assistenza tecnica**, se del caso, ai Paesi terzi inclusi nell'elenco al fine di aiutarli a porre rimedio alle carenze strategiche individuate. In sostanza, non si tratta di una relazione di vigilanza unica ma duale, con scambi e dialoghi continui tra Bruxelles e i Paesi terzi.

La Commissione ha esaminato i progressi compiuti nell'affrontare le carenze strategiche dei Paesi elencati nel regolamento UE n. 2016/1675 che sono

stati rimossi dall'elenco nel giugno o ottobre 2021 dal GAFI o riesaminati dalla Commissione in linea con la sua metodologia riveduta per individuare i Paesi terzi ad alto rischio sulla base dei nuovi requisiti della direttiva UE n. 2015/849, modificata dalla direttiva UE n. 2018/843.

In sostanza, l'esame finale dei progressi compiuti dalle **Bahamas**, dal **Botswana**, dal **Ghana**, dall'**Iraq** e da Mauritius ha determinato la loro fuoriuscita dalla lista delle giurisdizioni ad elevato rischio.

In particolare, riguardo le Bahamas, la Commissione ha certificato come abbiano affrontato le carenze strategiche nel loro regime AML/CFT. Le Bahamas, infatti, hanno recentemente adottato una serie di misure al fine di rafforzare il loro quadro AML/CFT e in particolare gli aspetti di trasparenza del loro regime di titolarità effettiva. Tali misure riguardano i parametri di riferimento supplementari stabiliti dalla Commissione. La Commissione continuerà comunque a lavorare in collaborazione con il GAFI e il CFATF per monitorare l'evoluzione del regime AML/CFT delle Bahamas.

La nuova lista dei 23

Di seguito i 23 Paesi ad elevato rischio inclusi nell'elenco aggiornato: Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, Isole Cayman, Haiti, Giamaica, Giordania, Mali, Marocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Filippine, Senegal, Sud Sudan, Siria, Trinidad e Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.

Fisco

Tramite modello F24

Saldo IVA, alla cassa entro il 16 marzo

di Monica Greco - Giornalista, esperta in fiscalità e bilancio

Si avvicina il termine per il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo: la scadenza è fissata al 16 marzo 2022. Il versamento del saldo IVA può essere comunque effettuato entro il 30 giugno, con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario, ovvero entro il 22 agosto (per effetto di slittamenti e sospensione feriale), con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6099. Il versamento del saldo IVA può essere anche rateizzato.

Alla cassa **entro il 16 marzo 2022** per effettuare il versamento nei termini ordinari dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2021.

Il contribuente che non riesce a effettuare il versamento entro la scadenza può provvedere al pagamento del saldo IVA entro il termine fissato per il **saldo delle imposte sui redditi** (ovvero il 30 giugno 2022 con la maggiorazione) ovvero fruire di un ulteriore differimento versando l'IVA 2022 entro il 1° agosto 2022 con applicazione degli interessi.

L'importo dovuto a titolo di **saldo IVA 2022** è desumibile dalla relativa dichiarazione annuale e, precisamente, corrisponde all'ammontare indicato al **rigo VL38**.

Se, invece, la dichiarazione annuale dell'IVA 2022 si chiude con un **saldo "a credito"** ai fini dell'utilizzo del relativo credito il contribuente dovrà fare attenzione sia all'eventuale obbligo di **apposizione del visto di conformità** sia alle modalità previste per la relativa **compensazione**. Infatti, il **decreto Sostegni bis** ha elevato per il 2021 il limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale a 2 milioni di euro e tale limite è stato successivamente confermato dalla legge di Bilancio anche a decorrere dal 2022.

Leggi anche Compensazione dei crediti con limite definitivo a 2 milioni

Quando e come pagare il saldo IVA 2022

Se la dichiarazione IVA 2022 chiude con un importo a debito, il contribuente deve procedere al pagamento del saldo IVA 2022 solo se l'importo supera 10,33 euro (o, meglio, l'importo di 10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Per effettuare il versamento del saldo IVA 2022 il contribuente può procedere pagando:

- in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2022** oppure a rate maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;

Nota bene

Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il 16 di ogni mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

- in un'unica soluzione **entro il 30 giugno**, ovvero entro la scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi; tale modalità è prevista anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare. In caso di versamento entro il 30 giugno è dovuta la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo. Il contribuente può scegliere anche di rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando inizialmente l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, dopo, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Nota bene

La maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Come chiarito nella risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017, il contribuente può avvalersi anche di un **ulteriore differimento** del versamento del saldo IVA, effettuando il pagamento entro il 30 luglio (termine che quest'anno slitta al 1° agosto 2022, ricadendo il 30 luglio di sabato, che slitta ulteriormente al 20 agosto per effetto della sospensione feriale e, infine, al **22 agosto**, cadendo anche il 20 agosto di sabato). In tal caso, si dovranno applicare sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Nota bene

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, compresi i versamenti rateali con scadenza dal 1° al 20 agosto di

ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006).

Il versamento del saldo IVA 2022 va effettuato utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità telematica.

La sezione Erario del modello di pagamento F24 dovrà essere compilata nel seguente modo:

- nel campo "codice tributo" indicare il **codice 6099** - IVA annuale saldo;
- nel campo "Anno di riferimento" indicare 2021;
- nel campo "Rateazione" indicare 0101, nel caso di versamento in unica soluzione;

Attenzione

Il codice tributo 6099 è utilizzabile anche per indicare l'importo IVA a credito da compensare.

Qualora il contribuente scelga la rateizzazione dovrà così procedere:

- nel campo "codice tributo" dovrà indicare il codice **6099** - IVA annuale saldo ovvero il codice **1668** per gli interessi rateali;
- nel campo "Anno di riferimento" dovrà indicare 2021;
- nel campo "Rateazione" dovrà indicare la rata che si vuol pagare (due cifre) e il numero di rate prescelto (due cifre), nel caso di versamento della prima rata di un piano rateale, ad esempio si dovrà indicare 0106.

Come utilizzare il credito della dichiarazione IVA
È possibile che la dichiarazione IVA chiuda con un saldo a credito; in tal caso il contribuente potrà utilizzare il relativo ammontare in compensazione.

Se l'ammontare del credito IVA annuale è:

- superiore a 5.000 euro l'utilizzo in compensazione:
 1. può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge (art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997);
 2. è subordinato all'apposizione del **visto di conformità** alla dichiarazione (art. 10, comma 1, lettera a, n. 7, D.L. n. 78/2009) ovvero, in alternativa, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato a effettuare il controllo contabile.

Nota bene

Nel caso di start up innovative, il limite del credito sale a 50.000 euro.

- non superiore a 5.000 euro annui, non è necessario il visto di conformità e l'uso in compensazione si può

effettuare dal primo giorno successivo a quello di chiusura dell'anno d'imposta in cui il credito è maturato.

In merito al **visto di conformità**, invece, l'apposizione non è richiesta per la dichiarazione dei soggetti passivi ISA per le compensazioni di crediti IVA non superiori a 50.000 euro annui.

Con riferimento all'utilizzo del credito annuale IVA, con la circolare n. 9/2022 Assonime si è soffermata sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), in cui con l'art. 1, comma 72 si porta a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili.

A decorrere dal **1° gennaio 2022**, dunque, il **limite massimo delle compensazioni orizzontali** e dei **rimborsi con procedura semplificata** è fissato in 2 milioni di euro per ciascun anno solare. Assonime, precisa che "prima di tale intervento, il limite di 2 milioni di euro era stato previsto dall'art. 22 del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto "Sostegni bis") ma solo in via transitoria, per l'anno di imposta relativo al 2021". L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 336 del 12 maggio 2021, ha precisato, inoltre, che il limite alla compensazione opera **cumulativamente**, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente e, dunque, non singolarmente per ciascun credito d'imposta.

Le istruzioni del modello IVA 2022, sempre in tema di utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, illustrano alcune particolarità previste per le società e gli enti di comodo. In particolare, ai sensi dell'art. 30, comma 4, legge n. 724/1994 per tali soggetti il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Inoltre, come precisato con la circolare n. 25/E/2007, si prevede la perdita definitiva del credito IVA annuale per i soggetti che riscontrano la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

- società di comodo, oltre che nel presente esercizio, anche nel 2019 e nel 2020;
- società che nel triennio 2019-2021 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini dell'IVA non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della stessa legge.

Con riferimento, invece, ai casi di Gruppo IVA, l'eventuale credito d'imposta annuale maturato dallo stesso non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (art. 4, comma 4, D.M. 6 aprile 2018).

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Nota di variazione: la prescrizione non è un autonomo presupposto per la variazione in diminuzione

In materia di nota di variazione, la prescrizione non può essere ricondotta tra le figure «simili» a quelle enunciate dall'art. 26 del Decreto Iva, in quanto, pur determinando l'estinzione del diritto a percepire il corrispettivo dell'operazione resa, così alterando definitivamente il rapporto tra le parti, consegue, diversamente dalle ipotesi di risoluzione o recesso, all'inerzia ingiustificata del creditore. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 102 del 10 marzo 2022, con cui ha chiarito che la prescrizione del credito non rappresenta autonomo presupposto per operare la variazione in diminuzione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 102 del 10 marzo 2022 in tema nota di variazione e prescrizione del credito.

L'art. 26 del decreto IVA stabilisce che se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola.

La suesposta disposizione disciplina le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni in aumento previste al comma 1 del medesimo articolo 26, ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste.

Tra queste figura il mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose.

Al riguardo, con la circolare 17 aprile 2000, n. 77/E, è stato chiarito che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorché il soddisfacimento del creditore attraverso l'esecuzione collettiva sul patrimonio dell'imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata

la ripartizione dell'attivo.

Il verificarsi di tale evento postula, quindi, in via preventiva, da un lato l'acclarata insolvenza dell'importo fatturato e l'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dall'altro la necessaria partecipazione del creditore al concorso.

Successivamente, con la risoluzione del 16 maggio 2008, n. 195/E è stato altresì precisato che il legislatore ha, dunque, limitato la rilevanza del mancato pagamento alle ipotesi di "procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose", perché solo in tali ipotesi si ha una ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore.

Il mancato pagamento assume, quindi, rilievo costitutivo nelle sole ipotesi in cui il creditore abbia esperito tutte le azioni volte al recupero del proprio credito ma non abbia trovato soddisfacimento.

Con ogni evidenza, quindi, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il presupposto che consente di emettere la nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose si realizza allorché la pretesa creditoria rimane insoddisfatta per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo, ovvero quando si ha una ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore.

Ciò chiarito, non può dirsi realizzato il presupposto in parola se la pretesa creditoria risulta insoddisfatta non per l'accertata incapacienza del patrimonio del debitore, bensì per l'intervenuta prescrizione del credito, che ha precluso l'ammissione al passivo del creditore.

Ciò posto, occorre invece valutare se la prescrizione del credito possa rappresentare autonomo presupposto per operare la variazione in diminuzione.

La normativa enuclea tra le cause della variazione in diminuzione quelle determinate dall'invalidità originaria del contratto (nullità, annullamento, rescissione) e quelle che, nel presupposto di un contratto valido ed efficace, sopravvengono ad alterare definitivamente il rapporto tra le parti (risoluzione per inadempimento, recesso), nonché le cause «simili» alle precedenti.

La prescrizione non può essere ricondotta tra le figure «simili» a quelle enunciate dalla norma, in quanto, pur determinando l'estinzione del diritto a percepire il corrispettivo dell'operazione resa, così alterando definitivamente il rapporto tra le parti, consegue - diversamente dalle ipotesi di risoluzione o recesso - all'inerzia ingiustificata del creditore.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10/03/2022,

n. 102

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Cessioni intracomunitarie: quali documenti provano l'avvenuto trasporto nell'UE

In materia di prova delle cessioni intracomunitarie, in tutti i casi in cui non è applicabile la presunzione relativa circa l'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell'entrata in vigore della normativa in questione sul trasporto intracomunitario dei beni. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 101 del 10 marzo 2022, con cui ha specificato che detta prassi nazionale individua documenti la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto all'interno dell'Unione europea è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione finanziaria.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 101 del 10 marzo 2022 in tema di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie dirette e delle vendite a distanza intra unionali poste in essere con l'ausilio di un commissionario alla vendita.

L'articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, norma che regola le cessioni intracomunitarie, va interpretato alla luce della nozione di cessione di bene derivante dalla Direttiva IVA e della disciplina IVA del mandato senza rappresentanza.

Per quanto concerne la nozione di cessione di bene, giova ricordare che vi rientra non solo il trasferimento a titolo oneroso del diritto di proprietà dal cedente al cessionario ma anche i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione della Direttiva IVA, articolo 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Inoltre, si osserva che nel mandato senza rappresentanza le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatarî senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Tale principio è previsto anche nel contratto di commissione dall'articolo 2, secondo comma, n. 3) del citato decreto ancorché il contratto di commissione non presupponga il passaggio di proprietà dei beni tra committente e commissionario ed anzi ne prescinda completamente.

In sostanza, nella categoria del mandato senza

rappresentanza opera una finzione giuridica in base alla quale i beni oggetto del contratto di commissione sono oggetto di un duplice trasferimento, dal committente al commissionario e da quest'ultimo al terzo acquirente (commissione alla vendita).

La "fictio iuris", dunque, implica che i passaggi dei beni tra committente e commissionario, o viceversa, mantengano, in linea di principio, la stessa natura oggettiva e, quindi, anche il medesimo regime impositivo. Tale impostazione è esplicitata nell'articolo 8, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 633 del 1972 (che qualifica cessione all'esportazione anche quella intercorrente tra il committente e il commissionario, oltre che quella tra quest'ultimo al cliente finale) ma deve estendersi per le ragioni su esposte, anche alle cessioni di beni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del DL n. 331/1993 che avvengono tramite commissionario.

Pertanto, superando le precisazioni fornite nella risoluzione del 9 luglio 2001, n. 115/E, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), del DL n. 331 del 1993 si applichi anche quando la società agisca in qualità di mandataria senza rappresentanza nell'ambito di cessioni intracomunitarie di beni effettuate a favore di clienti non soggetti passivi residenti in Stati membri UE diversi dall'Italia.

In aggiunta è stato evidenziato che la ricostruzione risulta coerente con la recente evoluzione normativa riguardante la disciplina delle transazioni a catena di cui all'articolo 36-bis della Direttiva IVA (introdotto dalla Direttiva (UE) n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018).

Con riferimento alla prova dell'avvenuto trasferimento della merce, occorre ricordare che l'articolo 45-bis nel Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011 tratta in maniera specifica degli oneri documentali riguardanti le cessioni intracomunitarie di beni di cui all'articolo 138 della Direttiva IVA.

In particolare, con il paragrafo 1, lettere a) e b), del citato articolo 45-bis è stata introdotta, dal 1° gennaio 2020, una presunzione relativa circa l'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario.

La Commissione ha fornito alcuni chiarimenti in merito a tale disposizione con le Note Esplicative sui "quick fixes 2020".

Il paragrafo 1, alla lettera a), disciplina l'ipotesi nella quale i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto e, alla lettera b), quella in cui i beni siano stati trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

Nella prima fattispecie il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da

terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente.

Tali documenti sono indicati al paragrafo 3, lettera a) dell'articolo 45-bis: si tratta dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.

In alternativa, il venditore potrà presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, un documento di cui al citato paragrafo 3, lettera a) ed uno qualsiasi dei documenti indicati alla successiva lettera b) del medesimo paragrafo 3:

- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Nella seconda fattispecie, in cui il trasporto venga effettuato dall'acquirente oppure da un terzo per suo conto, l'acquirente deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto, e dalla quale dovranno risultare lo Stato membro di destinazione dei beni, la data del rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l'identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo.

Oltre che di tale dichiarazione, l'acquirente dovrà essere in possesso di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, rilasciati da due diverse parti indipendenti, l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente oppure di un documento di trasporto insieme ad un documento relativo agli altri mezzi di prova.

Come chiarito nelle Note esplicative della Commissione UE "quick fixes 2020", è esclusa l'applicazione della presunzione che le merci siano state trasportate o spedite in altro Stato membro, qualora il trasporto o la spedizione siano stati effettuati dal cedente o dal cessionario con propri mezzi senza l'intervento di altri soggetti come, ad esempio, lo

spedizioniere o il trasportatore.

La presunzione contenuta nell'articolo 45-bis del Regolamento n. 282 del 2011 è applicabile solo qualora la documentazione in possesso del contribuente risponda ai requisiti ivi previsti. Tuttavia, le Autorità fiscali dei Paesi UE conservano la facoltà di superare la presunzione dell'avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria.

Allo stesso modo, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare, qualora non sia in possesso della documentazione specificamente richiesta dalla disposizione unionale ai fini dell'applicazione della presunzione, con altri elementi oggettivi di prova, che l'operazione sia realmente avvenuta.

L'articolo 45-bis in commento, infatti, non preclude agli Stati membri l'applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA.

Così ricostruito il vigente quadro normativo unionale, la circolare del 12 maggio 2020, n. 12/E ha fornito chiarimenti al riguardo; in particolare, nel citato documento di prassi è stato ribadito che, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all'articolo 45-bis, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni.

Detta prassi nazionale individua documenti la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto all'interno dell'Unione europea è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione finanziaria.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10/03/2022, n. 101](#)

Lavoro e Previdenza

Entro il 31 marzo

Bonus figli disabili: dall'INPS le istruzioni per la presentazione della domanda

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

L'INPS, con la circolare n. 39 del 2022, ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda per l'accesso al bonus figli disabili. La misura prevede un contributo, pari ad un massimo di 500 euro, a favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. L'istanza per la richiesta del contributo ha valenza annuale e deve essere presentata, esclusivamente in via telematica all'INPS, dal 1° febbraio al 31 marzo per il 2022 e il 2023. Quali requisiti sono richiesti per la fruizione del contributo?

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto un **contributo mensile** in favore dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con **figli a carico con disabilità** riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Alla luce delle relative indicazioni ministeriali, l'INPS, con la circolare n. 39 del 10 marzo 2022, fornisce le prime indicazioni, le istruzioni necessarie alla presentazione e alla gestione delle relative domande, nonché le modalità di erogazione del beneficio.

Contributo e ambito di applicazione

Il **contributo mensile** ha un importo **massimo** pari a **500 euro netti** e viene erogato per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato (reddito da lavoro dipendente non superiori 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo) o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale.

Il nucleo deve comprendere figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori d'età o maggiori d'età (in questo caso solo se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%).

Il genitore richiedente deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

- residenza nel territorio italiano**, che siano cittadini italiani o comunitari oppure, in caso di cittadini di uno Stato extracomunitario, regolare permesso di soggiorno;
- ISEE minorenni** in corso di validità non superiore a 3.000 euro;
- essere **disoccupato o monoreddito** e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;
- parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

N.B. Sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a

4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro.

Il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere **coabitanti** e avere dimora abituale nello **stesso Comune italiano**. Inoltre, nel caso dei "nuclei familiari monoparentali", l'eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio.

Presentazione della domanda

La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all'INPS **dal 1° febbraio al 31 marzo** per ciascuno degli anni 2022 e 2023, **esclusivamente in via telematica** mediante una delle seguenti modalità:

- **portale web**;
- **Contact Center Integrato**, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- **Istituti di Patronato**, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Le domande prive della dichiarazione sul possesso dei requisiti e dei requisiti autocertificati, nonché le domande presentate fuori dai termini sopra indicati, saranno considerate inammissibili.

Gestione delle domande e verifica dei requisiti
Acquisita la domanda, l'INPS **verifica il possesso dei requisiti** per l'accesso al contributo economico in oggetto sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche.

L'INPS provvede direttamente alla verifica dei requisiti di natura economico-patrimoniale. Gli altri requisiti,

autocertificati nella domanda, si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle Amministrazioni competenti alla verifica degli stessi.

I **requisiti economici** di accesso al contributo si considerano posseduti per tutta la durata dell'attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono **verificati nuovamente** solo in caso di presentazione di una **nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica** (DSU).

Misura del beneficio e modalità di erogazione

In caso di accoglimento della domanda, il contributo in è liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l'intera annualità.

Nel caso in cui il genitore abbia **due o più figli a carico** con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l'importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:

- **300 euro mensili**, nel caso di due figli;
- **500 euro mensili**, nel caso in cui i figli siano più di due.

In caso di **risorse insufficienti**, sarà data priorità alle domande presentate:

- dai richiedenti con **ISEE più basso**;
- richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio (art. 4, comma 4, del decreto interministeriale).

Il pagamento mensile del beneficio è effettuato dall'INPS, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato, accreditato su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. Per tutti i pagamenti diversi dal bonifico domiciliato presso un ufficio postale è richiesto il codice IBAN (cfr. il messaggio n. 471/2022).

N.B. Il genitore potrà comunicare eventuali **variazioni al codice IBAN** indicato nel modulo di richiesta iniziale, attraverso gli stessi canali descritti al precedente paragrafo 4 per la presentazione della domanda.

Solo ed esclusivamente per le domande presentate nell'anno 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di volere presentare domanda anche per l'anno 2021, attestando, per quest'ultimo, il possesso di tutti i requisiti previsti.

Per gli anni 2021 e 2022 sarà possibile presentare la domanda a partire dal 1° febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022.

Decadenza del beneficio

La decadenza dal beneficio interviene, in particolare, al verificarsi dei seguenti eventi:

- **decesso del figlio**;
- **decesso del richiedente**;
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- **affidamento del figlio a terzi**.

Le cause di decadenza dovranno **obbligatoriamente** essere **comunicate all'INPS** entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di uno solo dei citati requisiti o è avvenuto uno degli eventi descritti. Accertata la perdita del requisito, l'INPS provvederà alla revoca immediata del contributo, fermo restando l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e le sanzioni previste a legislazione vigente.

Inoltre, nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, il genitore beneficiario ha l'obbligo di informare tempestivamente l'INPS che provvederà a sospendere l'erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

Riferimenti normativi

INPS, circolare 10/03/2022, n. 39

Lavoro e Previdenza

La Guida per imprese e professionisti

Ammortizzatori sociali: tutte le regole della riforma

La legge di Bilancio 2022 ha rivisto e innovato le regole sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Alle novità per CIGO e CIGS, che diventano misure erogabili ad una più ampia platea di lavoratori subordinati, si affiancano specifiche indennità di sostegno erogate dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale. Prosegue, inoltre, il percorso di sperimentazione del contratto di espansione e cambiano le regole anche per la NASpI. Nella guida, tutte le novità e le indicazioni per le imprese e i lavoratori.

Ampliare le tutele e l'intensità di intervento in caso di crisi aziendali da cui derivi la riduzione o la sospensione dell'orario di lavoro. E' l'obiettivo perseguito dalla legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022) con la **riforma degli ammortizzatori sociali**.

Cassa integrazione ordinaria e straordinaria

Le novità in materia di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro riguardano l'inclusione nella platea dei potenziali beneficiari dei **lavoratori a domicilio** e gli **apprendisti** assunti per il conseguimento della qualifica o per percorsi di alta formazione e ricerca.

Il legislatore inoltre **riduce a 30 giorni** l'anzianità di servizio minima richiesta presso la medesima unità produttiva in crisi e unifica i due previgenti **massimali di importo** erogabile a titolo di CIG. Nuove regole anche per la richiesta di **pagamento diretto delle prestazioni** che va inoltrata all'INPS entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Le **causali di riorganizzazione e crisi aziendale** aprono con una nuova visione premiale agli accordi volti al **recupero occupazionale** dei lavoratori a rischio esubero e ad una maggiore compatibilità delle indennità con lo svolgimento di lavoro subordinato. Si riducono anche i costi di queste tutele: scende la misura del contributo di finanziamento delle integrazioni salariali.

FIS e Fondi bilaterali

Anche le aziende che **occupano un solo dipendente** possono assicurare, tramite l'intervento dei Fondi di solidarietà bilaterale, misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro ai propri lavoratori

per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa in materia di integrazione salariale. Nelle more della istituzione dei Fondi bilaterali di settore o in caso di mancato adeguamento degli stessi entro il 31 dicembre 2022, l'intervento sarà affidato al FIS.

I **periodi di sospensione** coperti da indennità possono avere una **durata non superiore a**:

- a) **13 settimane** in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente **fino a 5 dipendenti**;
- b) **26 settimane** in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente **più di 5 dipendenti**.

Contratto di espansione

Il periodo di sperimentazione del contratto di espansione, per i datori di lavoro privati che occupano **almeno 50 dipendenti**, viene **prorogato fino al 2023**. Nel contempo, sarà possibile accedere al pensionamento, anticipato o di vecchiaia, 5 anni prima del raggiungimento dei requisiti richiesti.

NASpI

Viene ampliata la platea dei potenziali beneficiari e introdotto un **meccanismo di decalage** per i trattamenti di NASpI, che a partire dal 2022 saranno **ridotti in misura pari al 3%** ogni mese a decorrere:

- dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
- dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione nel caso in cui il beneficiario abbia compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Resta aggiornato con la Guida, che contiene tutte le indicazioni per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Bilancio

Dal XIII Forum Bilancio

Il bilancio degli enti del Terzo settore, tra nuovo OIC 35 e dinamiche ESG

di Patrizia Tettamanzi - Ph.D., Professore associato di Economia aziendale presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

Considerata la complessità e la rilevanza del comparto ETS - Enti del Terzo settore, in forte crescita, si è reso necessario proporre miglioramenti anche dal punto di vista contabile: è questa essenzialmente la ratio dell'OIC 35. Il principio fornisce specifiche previsioni prendendo in considerazione i destinatari primari del bilancio di questa tipologia di enti: i soggetti che forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo e i soggetti che beneficiano dell'attività solidale dell'ente. La necessità che gli ETS si orientino verso l'introduzione di sistemi di monitoraggio e di rendicontazione più robusti è ulteriormente rafforzata dalle dinamiche ESG, alle quali peraltro il Terzo settore è già orientato per vocazione, prima ancora che le stesse dinamiche attecchissero nel mondo "for profit".

Nel 2017, il Governo italiano ha emanato tre decreti attuativi (per realizzare la **Riforma del Terzo Settore**), tra cui il n. 117, CTS - Codice del Terzo Settore.

In breve e in linea generale, il perimetro del Terzo Settore è costituito dai seguenti enti:

- organizzazioni di volontariato (ODV);
- associazioni di promozione sociale (APS);
- enti filantropici;
- imprese sociali (incluse le cooperative sociali, le reti associative e le società di mutuo soccorso);
- associazioni, riconosciute o non, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società con finalità civiche e di utilità sociale.

Si tratta di una **riforma ancora in corso**, non terminata, che ha condotto a una sistematizzazione di questo importante settore, tra l'altro, anche attraverso l'introduzione del **RUNTS** - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (che permette ora di avere un'istantanea concreta delle organizzazioni/enti): al 2 marzo 2022 (giorno del **XIII Forum Bilancio**), risultavano 714 enti iscritti, 2 enti iscritti senza provvedimento e 2 enti con richiesta pendente di integrazione e/o rettifica.

Perché trattare questo tema?

Gli **ETS - enti del Terzo settore** sono cruciali nel promuovere la socialità in Italia e per favorire la partecipazione dei cittadini, svolgendo anche servizi fondamentali di interesse generale con importanti ricadute occupazionali e creando **fiducia e capitale sociale** così indispensabili per lo **sviluppo sostenibile** della società.

Da un punto di vista contabile e di reporting, il **bilancio di sostenibilità** è richiesto anche per gli enti del Terzo settore (ETS) in applicazione del **D.M. 4 luglio 2019 - "Adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore"**.

Ci sono, infatti, due temi che non possono non essere

menzionati se si tratta del Terzo Settore in chiave di **rendicontazione** e di **scritture contabili**: il **bilancio sociale** e la **valutazione d'impatto**, che sono necessariamente due concetti distinti e separati.

Infatti, il **bilancio sociale** è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio d'esercizio.

La **valutazione d'impatto** è, invece, una valutazione qualitativa e quantitativa sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

Leggi anche Bilanci di sostenibilità: obbligo o opportunità?

Bilancio sociale e valutazione d'impatto: come si redigono?

Le metodologie per la redazione di questi "strumenti", ad oggi, più diffuse tra gli ETS sono:

- i Principi Gruppo Bilancio Sociale (GBS);
- il Codice Unico delle aziende no profit del CNDCEC;
- le Linee Guida per la redazione del bilancio di missione e il bilancio sociale delle organizzazioni di volontariato (OdV), CSV, IREF e FIVOL;
- le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni no profit dell'Agenzia Italiana per le ONLUS (schema, apparentemente, più diffuso);
- gli Standard GRI della Global Initiative Reporting e del NGO Sector (GRI); nonché
- l'IR dell'IIRC, International Integrated Reporting Council.

Il principio contabile OIC 35

Considerata la complessità e la rilevanza del comparto

ETS in forte crescita, si è reso necessario effettuare un'analisi e proporre miglioramenti anche dal punto di vista contabile: è questa essenzialmente la *ratio* dell'OIC 35 (che, comunque, non si applica a tutti i soggetti citati, ma ad una sottocategoria specifica). Il principio è stato emanato nel febbraio 2022 da parte dell'OIC.

Leggi anche

- Nuovo OIC 35 per i bilanci degli enti del Terzo settore

- OIC 35: disciplina specifica per le entrate tipiche degli enti del Terzo settore

Il principio fornisce **specifiche previsioni** prendendo in considerazione i destinatari primari del bilancio di questa tipologia di enti, che sono coloro che forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (i.e. volontari), da un lato, e i soggetti che beneficiano dell'attività solidale dell'ente, dall'altro. Infatti, trasparenza e rendicontazione - valendo prevalentemente le regole del mondo "for profit", quando e se compatibili - sono alla base della riforma menzionata, e in questo l'OIC 35 contribuisce in maniera efficace.

Esso è applicabile già con riferimento ai **bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021**. La prima adozione prevede, inoltre, l'applicazione dello stesso **retrospettivamente** (applicando l'OIC 29), ovvero rideterminando i soli valori necessari per definire la rettifica da apportarsi sul saldo di apertura del patrimonio netto, ad esito degli impatti del nuovo principio.

Gli schemi di bilancio ordinari, per enti con ricavi superiori a 220.000 euro, comprendono lo **stato patrimoniale** (Mod. A), il **rendiconto gestionale** (Mod. B) e la **relazione di missione** (Mod. C). Tali schemi di bilancio sono a tutti gli effetti obbligatori per i soggetti cui l'OIC 35 si applica; per gli ETS "minori" sono, infatti, previste semplificazioni (i.e. **rendiconto per cassa**). Si noti che la relazione di missione rappresenta il documento per eccellenza attraverso il quale si evidenziano i dati economici e i risultati sociali.

Di seguito si presentano, brevemente, alcuni "**insights**" in relazione alle questioni di matrice contabile maggiormente trattate dall'OIC 35 (così come sono state presentate nel corso del XIII Forum Bilancio).

Infatti, si è avuto modo di riflettere sul **postulato di bilancio della continuità aziendale** (definita per gli ETS in chiave lievemente diversa rispetto al concetto classico di **going concern**), giacché gli ETS non perseguono finalità lucrative nello svolgimento delle proprie attività.

Inoltre, si è trattato il tema delle **transazioni non sinallagmatiche**, cui è stato esteso il concetto di fair value con riguardo alla rilevazione contabile di quelle

transazioni per le quali non è previsto un corrispettivo/una controprestazione, e delle particolarità connesse ai vincoli eventualmente associati alle erogazioni liberali.

Da ultimo, si è ragionato sulle **svalutazioni di immobilizzazioni**: l'OIC 9, essendo basato sul **concetto di rendimento e premio per il rischio** nel definire il valore recuperabile di un'attività, non è applicabile agli ETS, in quanto questi non hanno scopo di lucro e non sarebbe possibile determinare quel tasso che "riflette il rendimento che gli investitori richiederebbero". Pertanto, nel determinare il valore d'uso, si dovrà adottare l'approccio semplificato che non comporta attualizzazioni di flussi di cassa futuri.

ETS e dinamiche ESG

Il Terzo settore gode di un innegabile **vantaggio**, in quanto - per vocazione - è orientato alla promozione dello sviluppo umano e alla attuazione di percorsi di **sviluppo sostenibile**. È, dunque, necessario che gli ETS si orientino verso l'introduzione di sistemi di monitoraggio e di rendicontazione più robusti.

L'importanza di osservare il comparto ETS è, poi, evidenziata anche dal fatto che tali enti orientavano le proprie attività verso obiettivi più ampi e condivisi, prima ancora che le dinamiche ESG attecchissero nel mondo "for profit". Gli enti del Terzo settore, da un punto di vista (anche) economico-aziendale, potrebbero essere oggetto di studio per meglio comprendere, nella fisiologia e nei casi di successo, che cosa e come sia meglio fare per andare nella direzione del successo sostenibile.

La pandemia da Covid-19 ha riscritto, tra l'altro, anche le **modalità di raccolta fondi**, lasciando spazio a nuovi strumenti come il **digital fundraising**, il **crowdfunding** e il **direct email marketing**.

Gli eventi fisici sono, dunque, diventati web, quelli sportivi maratone virtuali: il digitale ha aumentato la fiducia e le possibilità di raccogliere fondi, creando e coltivando relazioni di valore imprescindibili per strategie sostenibili in un momento critico e insormontabile. Non esiste, evidentemente, solo il digitale, ma se considerato in maniera opportuna potrebbe rappresentare un forte strumento di integrazione ai canali tradizionali.

Conclusioni

L'Italia è il Paese con la più rilevante economia "sociale" d'Europa (Forum nazionale del Terzo Settore, 2021), ed è pertanto cruciale riflettere sul **valore aggiunto** e sul **ruolo** che (anche) il **Terzo settore** ricopre per l'attuazione del programma di azione globale per lo sviluppo sostenibile.

In un contesto in forte evoluzione, occorre dunque riflettere sulle strette interrelazioni tra le diverse dinamiche in corso, giacché non si può pensare al **fenomeno ESG** seguendo una logica a compartimenti stagni, ma è bene sviluppare una visione integrale, trasversale, facendo emergere l'impegno di tutti: società, terzo settore e ogni singolo individuo.

In effetti, riflettere sugli ETS può essere d'aiuto anche nel comprendere come, tra gli altri, la **tassonomia verde** guiderà le scelte degli investitori e delle imprese in vista della transizione verso una crescita economica con sempre minori impatti sull'ambiente e sul clima e all'insegna della c.d. "**green economy**".

Bilancio

In Gazzetta Ufficiale

Banche: nuove disposizioni per la redazione dei bilanci

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due comunicati della Banca d'Italia che riguardano rispettivamente: l'aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni del provvedimento «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia e l'aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni della circolare n. 262 «Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione» aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia. Le modifiche sono indispensabili per fornire al mercato informazioni sugli effetti che il COVID-19 e le misure di sostegno all'economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari. Le disposizioni allegate alle comunicazioni si applicano a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022 due comunicati stampa della Banca d'Italia emanati entrambi il 21 dicembre 2022 e che riguardano rispettivamente:

- l'aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni del provvedimento «**Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari**» aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia;
- l'aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni della circolare n. 262 «**Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione**» aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia.

Le modifiche sono dovute alla situazione legata alla pandemia da COVID-19 proprio per fornire al mercato informazioni sugli **effetti** che la stessa e le misure di sostegno all'economia hanno **prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi**, nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari. Nel definire l'aggiornamento alle integrazioni la Banca d'Italia ha tenuto conto dell'evoluzione della normativa comunitaria in materia di trattamento delle moratorie, dei recenti aggiornamenti alle circolari segnaletiche e di bilancio e delle **modifiche all'IFRS 16 «Leasing» connesse al Covid-19**.

Le disposizioni allegate alle comunicazioni si applicano a partire dai bilanci chiusi o in corso **al 31 dicembre 2021**.

La Banca d'Italia specifica che, in relazione alla natura

temporanea dell'emergenza da COVID-19 e delle misure di sostegno, le integrazioni alle disposizioni di bilancio ad esse connesse restano in vigore fino a diversa comunicazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Banca d'Italia, Comunicato 21/12/2022 (Gazzetta Ufficiale 10/03/2022, n. 58)

Banca d'Italia, Comunicato 21/12/2022 (Gazzetta Ufficiale 10/03/2022, n. 58)

Banca d'Italia, Comunicato 21/12/2022 (Gazzetta Ufficiale 10/03/2022, n. 58)

Banca d'Italia, Comunicato 21/12/2022 (Gazzetta Ufficiale 10/03/2022, n. 58)

Impresa

Nel decreto Frodi

Elettricità da fonti rinnovabili: quali requisiti per accedere al meccanismo di compensazione a due vie

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

Con il decreto Antifrodi il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica si applica agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del conto energia (non dipendenti dai prezzi di mercato) e agli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione e che sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. Il decreto Antifrodi riscrivendo alcuni articoli del decreto Sostegni ter aggiorna i requisiti di accesso all'agevolazione, mantiene il periodo di validità della misura, ma prevede una nuova norma procedurale riguardante la trasmissione di informazioni al GSE da parte dei produttori.

Buona la seconda: il **decreto Antifrodi** (D.L. n. 13/2022) varato dal Governo Draghi, da alcuni chiamato anche decreto Rilancio, cancella (e riscrive) la misura introdotta con il "decreto Sostegni ter" (art. 16, D.L. n. 4/2022) per consentire ai produttori di energia rinnovabile, beneficiari di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del **conto energia**, di contribuire al contenimento del caro energia, grazie all'introduzione di un meccanismo di **compensazione** a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, di potenza superiore a **20 kW**. Tale previsione, valida dal **1° febbraio 2022** e fino al **31 dicembre 2022**, si applicava anche agli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza.

Abrogata questa norma, il decreto Antifrodi cerca di fare maggior chiarezza in merito ai tipi di impianti interessati e alle modalità di applicazione, prevedendo che, sempre con riferimento allo stesso periodo temporale, al meccanismo di compensazione a due vie siano soggetti gli **impianti fotovoltaici** di potenza **superiore a 20 kW** che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché gli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010.

L'**art. 16** del **D.L. n. 4/2022** (decreto Sostegni ter), non ha fatto in tempo ad essere convertito in legge che è stato già **abrogato**. La norma aveva introdotto un meccanismo di **compensazione a due vie** sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, meccanismo da applicare a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Con questo tipo di tariffe "a due vie", in buona sintesi,

il **GSE** (Gestore dei Servizi Energetici) riconosce al Produttore di energia elettrica la **differenza** tra la **tariffa** spettante e il **prezzo** dell'energia elettrica zonale orario nel caso in cui tale differenza sia positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il Produttore deve restituire la differenza.

Il governo Draghi ha però deciso che fosse opportuno scrivere meglio tale misura, inserendo le "nuove" disposizioni nell'art. 5, del decreto Antifrodi (D.L. n. 13/2022) in vigore dal **26 febbraio 2022**.

Anche questa riscrittura prevede l'applicazione per un periodo limitato nel tempo della misura, sempre dal **1° febbraio 2022** e fino al **31 dicembre 2022**, attesa la logica emergenziale attuale e la straordinarietà della misura stessa.

Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

In base all'art. 5, decreto Antifrodi, dunque, il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica si applica alle seguenti **tipologie di impianti**:

- **1° categoria**: impianti **fotovoltaici** di potenza **superiore a 20 kW** che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del conto energia (non dipendenti dai prezzi di mercato);
- **2° categoria**: impianti di potenza **superiore a 20 kW** alimentati da fonte **idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica** i quali non accedono a meccanismi di incentivazione, e, come ora previsto in norma, che sono entrati in esercizio in data **antecedente al 1° gennaio 2010**.

Sulla prima categoria di impianti

La relazione illustrativa precisa che la prima categoria di impianti, già contemplati dall'art. 16, D.L. n. 4/2022, riguarda gli impianti entrati in **esercizio prima del 2014**, i quali attualmente, beneficiano (in aggiunta all'incentivo fisso goduto) dei proventi della

vendita dell'energia che, in questa situazione di caro bollette del gas, è remunerata a prezzi molto più alti rispetto a quelli prevedibili al momento di adozione delle decisioni di investimento.

Sulla seconda categoria di impianti

Con riferimento agli impianti alimentati da fonte da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, e che, come ora precisato dalla **nuova formulazione** della norma, sono entrati in esercizio in data **anteriore al 1° gennaio 2010**, la relazione illustrativa motiva questa limitazione (non prevista dall'art. 16, D.L. n. 4/2022) specificando che l'intervento riguarda gli impianti a **FER** non incentivati entrati in funzione **prima del 2010**, i quali, secondo la valutazione fatta, hanno generalmente ormai ammortizzato gli investimenti del capitale e che, utilizzando fonti rinnovabili, non presentano costi variabili di acquisto del combustibile (essendo alimentati da sole, vento, acqua e calore geotermico).

La situazione di questi impianti, secondo la relazione illustrativa, sarebbe perciò analoga a quelli della prima categoria, "godendo di un aumento dei ricavi della vendita legati ai maggiori costi della CO2 e del gas naturale", pur non dovendo sopportare tali costi.

La relazione illustrativa spiega che la norma, grazie al meccanismo "a due vie", mira a stabilizzare il trattamento di tutti questi impianti, vincolando gli operatori a restituire gli extra-profitti guardando alla vendita dell'energia rispetto a un prezzo "equo" ante-crisi.

Trasmissione di informazioni da parte dei produttori

Rispetto a quanto disposto dall'art. 16 del D.L. n. 4/2022, il decreto Antifrodi prevede come **novità** una norma procedurale, in base alla quale i **produttori** interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), sono tenuti a **trasmettere** al medesimo, entro trenta giorni

dalla richiesta, una **dichiarazione** che attesti, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante (redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), le **informazioni** necessarie per le finalità proprie di tale misura: spetta all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definire tali elementi, secondo quanto prevede il successivo comma 6 con le disposizioni sulle modalità attuative.

Modalità di calcolo

Il decreto Antifrodi scende ancor più nel dettaglio per quanto riguarda le modalità di calcolo, da parte del GSE, del valore di riferimento ai fini dell'applicazione del meccanismo di compensazione.

Infatti, i commi 3-5 dell'art. 5, decreto Antifrodi introducono una norma ad hoc per gli impianti che accedono al **ritiro dedicato** (commi 3-5).

In merito, il **ritiro dedicato** è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, attiva dal 1° gennaio 2008: consiste nella **cessione** al **GSE** dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato (il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete: i ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell'incentivo, per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete).

Il comma 3 rimette al GSE il compito di calcolare la differenza tra un prezzo di riferimento e un prezzo di mercato, fornendo i criteri per individuare i due prezzi: a il prezzo di riferimento è pari a quanto indicato nella seguente tabella (allegata al decreto Antifrodi), che distingue sei zone geografiche;

Prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona mercato					
CNOR	CSUD	NORD	SARD	SICI	SUD
58	57	58	61	75	56

2 il **prezzo di mercato** è pari a:

1 per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW (comma 1, lettera a) nonché per gli impianti da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente (comma 1, lettera b)), al **prezzo zonale orario** di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il

prezzo indicato nei **contratti** medesimi;

2 per gli impianti da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al precedente numero 1), la **media aritmetica mensile** dei **prezzi zionali orari** di **mercato** dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il

prezzo indicato nei **contratti** medesimi.

La relazione tecnica spiega tale previsione precisando che il prezzo di riferimento corrisponde alla media aritmetica dei prezzi in ciascuna zona di mercato, registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (il valore medio dei prezzi di riferimento relativi alle varie zone geografiche è pari a 60,8 euro).

Impianti esclusi

Rimangono esclusi dall'applicazione del meccanismo

di **compensazione**:

- i **piccoli impianti** fino a 20 kW, considerato il basso volume di energia interessato e l'ampio numero degli stessi (inoltre, tali impianti sono spesso legati a configurazioni di autoconsumo di famiglie e piccole imprese).

- l'energia oggetto di **contratti** di fornitura stipulati **prima del 27 gennaio 2022** (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2022), a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto.

Impresa

Composizione della crisi da sovraindebitamento

Piano del consumatore: può includere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti anche mediante cessione dei crediti futuri

La Corte Costituzionale ritiene che il piano del consumatore possa prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione. Si dà così attuazione allo spirito della legge, finalizzata alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato, nonché al rispetto della par condicio creditorum.

Il Tribunale ordinario di Livorno, sezione civile, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), come introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui non stabilisce che «il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione».

In sostanza, l'articolo richiamato dispone quanto segue: «la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo».

Il rimettente è stato chiamato a decidere in merito al reclamo avverso il provvedimento del giudice designato, che aveva dichiarato inammissibile una proposta di piano di ristrutturazione, comprensiva di un debito rispetto al quale il relativo creditore aveva già ottenuto, all'esito di un procedimento di espropriazione presso

terzi, un'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio del debitore principale.

Sentenza della Corte

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 65/2022 del 10 marzo 2022, ha rilevato innanzi tutto che la legge n. 3 del 2012 ha inteso, in generale, porre **rimedio alle crisi da sovraindebitamento** «non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali» diverse da quelle che la stessa disciplina introduce. In particolare, gli artt. 8 e seguenti della legge n. 3 del 2012, come modificati dall'art. 18, comma 1, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, delineano uno **strumento di composizione della crisi, il piano del consumatore**, che consente a quest'ultimo di avanzare una proposta di «ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri» (art. 8, comma 1).

Il consumatore, assistito dall'organismo di composizione della crisi, ha facoltà di presentare una proposta che può condurre all'omologazione, **senza che sia richiesto l'accordo dei creditori**, ancorché questi ultimi debbano essere informati della citata proposta e possano muovere contestazioni. Del resto, la loro soggezione al piano omologato viene controbilanciata dal necessario rigore con il quale il giudice è chiamato a verificare i presupposti di ammissibilità e di fattibilità del piano, e in ogni caso, «quando uno dei creditori [...] contesti la sua convenienza [...], il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda» del medesimo capo della stessa legge (art. 12-bis, comma 4, della legge n. 3 del 2012).

L'obiettivo di consentire la **ristrutturazione** del maggior numero possibile dei debiti spiega, del resto, la facoltà contemplata dal legislatore di falcidiare e di ristrutturare, pur con i limiti imposti dall'art. 7, finanche i debiti relativi a crediti muniti di garanzie reali (privilegi, ipoteche e pegni).

La Corte Costituzionale fa presente che:

- sebbene l'art. 8, comma 1-bis, evochi una specifica fonte del debito da ristrutturare, ossia il contratto di finanziamento, sarebbe del tutto irrazionale, prima ancora che irragionevole, escludere dal piano di ristrutturazione debiti, rispetto ai quali abbia avuto luogo la cessione del credito, sol perché abbiano fonte in contratti diversi da quello di finanziamento;
- la disposizione in esame richiama espressamente la cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di

fine rapporto e della pensione, vale a dire la cessione di crediti che solitamente offrono possibilità molto elevate di soddisfacimento, ma sarebbe addirittura paradossale che la norma non ricomprendesse (e, dunque, non consentisse la falcidia e la ristrutturazione di) debiti, la cui estinzione fosse stata affidata alla cessione di crediti futuri dalla solvibilità assai meno certa;

- l'art. 8, comma 1-bis, per un verso, nell'evocare la cessione del credito, abbraccia tanto la cessione con funzione solutoria quanto quella con funzione di garanzia, ma, per un altro verso, non può che riferirsi alla sola cessione pro solvendo, posto che con una cessione pro soluto il debito sarebbe estinto e, dunque, non potrebbe operare alcuna falcidia.

Secondo la Corte Costituzionale, è la stessa ratio dell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma **qualunque debito**, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata.

La norma, così ricostruita, dà piena attuazione allo spirito della legge, finalizzata alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato, nonché al rispetto della par condicio creditorum.

Al contempo, essa è conforme al canone dell'interpretazione sistematica, là dove si coordina con le disposizioni codicistiche che fanno discendere dal provvedimento giudiziale di assegnazione del credito il medesimo effetto traslativo che può scaturire da una cessione volontaria.

Quanto rilevato dalla Corte Costituzionale porta, dunque, alla luce il significato normativo conforme al parametro assiologico dell'art. 3 Costituzione e pertanto, al stessa Corte ritiene la questione **non fondata**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte Costituzionale, sentenza 10/03/2022, n. 65/2022

Finanziamenti

I chiarimenti del MEF

110% e altri bonus: le risposte ai dubbi su scadenze, calcoli e interventi ammissibili

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Rispondendo ad un'interrogazione parlamentare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in tema di superbonus 110% e bonus edilizi "minori". In relazione alla maxidetrazione, il Mef ha precisato che la proroga al 31 dicembre 2025 non riguarda gli edifici unifamiliari anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Sui bonus edilizi minori, il Mef è intervenuto, tra l'altro, sul bonus mobili. In particolare, ha spiegato che la detrazione Irpef 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione può essere fruita anche dal condomino che ha ampliato o installato un impianto fotovoltaico di sua proprietà, presente su un lastrico solare condominiale, al servizio della propria unità immobiliare.

Scadenza del superbonus 110% per le unifamiliari. **Quorum** delle delibere condominiali per gli interventi agevolati con superbonus qualora vi sia un'alterazione del decoro architettonico.

Interventi ammissibili al bonus mobili e bonus verde. Sono alcuni dei temi affrontati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-07599 dell'8 marzo 2022.

Scadenza del superbonus 110% per le unifamiliari

Per quanto attiene al superbonus 110%, il MEF fa chiarezza sulla possibilità di fruizione della **maxidetrazione** fino al **31 dicembre 2025** anche per gli **edifici unifamiliari** nel caso di interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione.

Per arrivare alla risposta, il Ministero richiama l'art. 119, c. 8-bis, D.L. 34/2020, come riscritto dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 28, legge n. 234/2021), e, nello specifico, la prima e la seconda parte.

In particolare, nella prima parte si prevede la proroga della maxidetrazione fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati dai **condomini**, dalle persone fisiche uniche proprietarie di interi edifici composti da 2 a 4 unità, e da **Onlus**, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e quelli effettuati su edifici oggetto di **demolizione e ricostruzione** (aliquota pari al **110%** per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, **70%** per quelle sostenute nell'anno 2024 ed al **65%** per quelle sostenute nell'anno 2025).

Nella seconda parte del comma 8-bis, invece, si stabilisce che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche **al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione**, il superbonus spetta fino al **30 giugno 2022**, con possibilità di arrivare al 31

dicembre 2022 se alla data del 30 giugno 2022 sono effettuati lavori per almeno il **30%** dell'intervento complessivo.

Ciò premesso, il MEF spiega che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono richiamati espressamente dal primo periodo del comma 8-bis. Ne consegue che la proroga fino al 31 dicembre 2025 **non si applica** agli **edifici unifamiliari**, ai quali, invece, fa riferimento la disciplina di cui al secondo periodo della medesima disposizione.

In conclusione, quindi, per gli edifici unifamiliari, anche nel caso di interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione, il superbonus 110% scade il 30 giugno 2022 o al massimo il 31 dicembre 2022 qualora, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Calcolo del 30% dei lavori complessivi

E proprio il **calcolo** del **30%** ai fini della proroga del superbonus fino al 31 dicembre 2022 per detti interventi effettuati su unità unifamiliari è l'oggetto di un ulteriore chiarimento.

Riprendendo la **FAQ dell'Agenzia delle Entrate n. 3/2022**, il Ministero ha ribadito che la percentuale del 30% va **commisurata** all'intervento complessivamente considerato e non rileva lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, anche qualora questi ultimi riguardino interventi che danno diritto al superbonus.

Quorum delle delibere condominiali

Una problematica affrontata nella risposta ha riguardato il quorum della delibera condominiale necessario per gli interventi agevolati con superbonus qualora vi sia un'alterazione del decoro architettonico.

Per il Ministero la realizzazione dei lavori relativi al superbonus costituisce comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 119, c. 13-ter, D.L. n.

34/2020 e, pertanto, tali lavori possono essere autorizzati con l'approvazione in assemblea condominiale (ai sensi del comma 9-bis, del medesimo articolo 119), con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio anche se si altera il decoro architettonico.

Bonus mobili

Nell'ambito dalla risposta, il MEF ha fornito anche un'importante precisazione in merito al bonus mobili. Si ricorda che, a seguito dalla proroga prevista dalla legge di Bilancio 2022, il bonus mobili (che consiste in una detrazione Irpef pari al 50% della spesa sostenuta) è riconosciuto per le **spese documentate** sostenute negli anni **2022, 2023 e 2024** per l'acquisto di mobili e di **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2022, la detrazione spetta per un importo di spesa massimo complessivo di 10.000 euro, mentre nel 2023 e nel 2024 il limite massimo di spesa detraibile si ridurrà a 5.000 euro.

Per avere diritto al bonus mobili è indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria (e usufruire del bonus ristrutturazione 50% ex art. 16-bis del TUIR), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Questo intervento, inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. Per avere diritto al bonus mobili è necessario che i mobili e gli elettrodomestici siano finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

Il Ministero nella risposta ha chiarito che il **bonus mobili può** essere fruito anche dal **condomino** che ha ampliato o installato un **impianto fotovoltaico** di sua proprietà (e al servizio della propria unità

immobiliare), sebbene presente su un **lastrico solare condominiale**.

Si tratta infatti, spiega il Ministero, di intervento su singola unità immobiliare (anche se realizzato sul lastrico solare condominiale), riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria.

Bonus verde

Il Ministero ha fatto alcune precisazioni anche sul bonus verde, prorogato dalla legge di Bilancio 2022 fino al **31 dicembre 2024**.

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione Irpef del **36%** sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

- sistemazione a verde di **aree scoperte** private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di **coperture** a verde e di giardini pensili.

Sono ammesse anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi.

La detrazione spetta entro un limite massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).

Come indicato nella circolare dell'[Agenzia delle Entrate n. 7/E/2021](#), sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente.

È, pertanto, **agevolabile l'intervento di sistemazione a verde** nel suo complesso, comprensivo delle **opere** necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

Premesso ciò, il Ministero ritiene che il bonus **non spetti** per le spese sostenute per i sistemi di **illuminazione** e i **complementi d'arredo** delle medesime aree verdi.

In sintesi

Finanziamenti

L'audizione di CNA

Caro-energia: servono incentivi mirati alle PMI per l'autoproduzione da fonti rinnovabili tolo

Per favorire l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili servono strumenti ad hoc per le piccole imprese. Lo ha evidenziato CNA nel corso dell'audizione sul decreto Energia in Commissione Ambiente della Camera. Il caro-energia finora è costato all'Italia più di 60 miliardi e ha comportato interventi di contenimento per più di 16 miliardi. Nel nuovo pacchetto di misure annunciato dal Governo per fronteggiare l'emergenza energetica, deve essere presa in considerazione anche l'ipotesi di introdurre un cap amministrato ai prezzi energetici, in grado di ridimensionare gli aumenti e mettendo un freno alle speculazioni sul mercato.

Contro il caro-energia servono **incentivi mirati alle PMI** per l'autoproduzione da **fonti rinnovabili**. Lo ha sottolineato CNA nel corso dell'audizione dell'11 marzo 2022 in Commissione Ambiente della Camera. Il Governo ha già annunciato un ulteriore pacchetto di misure per **fronteggiare l'emergenza energetica** e, in tale ambito, CNA ritiene che debba essere presa in considerazione anche l'ipotesi di **introdurre un cap amministrato ai prezzi energetici**, in grado di ridimensionare gli aumenti e mettendo un freno alle speculazioni sul mercato.

Serve un **nuovo impulso alle rinnovabili**. Tale percorso, in questa fase, è perseguito dal Governo soprattutto attraverso l'azione di **semplificazione delle procedure**. "Rileviamo positivamente", ha dichiarato CNA, "l'estensione dell'applicazione del **modello unico semplificato** per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici anche agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, includendo quindi nell'ambito di procedure autorizzative più fluide anche impianti di taglia maggiore".

Tuttavia, secondo CNA "non è sufficiente puntare solo su strumenti amministrativi per sostenere gli investimenti delle PMI in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili".

Sarebbe opportuno prevedere **strumenti ad hoc** per le PMI, in grado di supportarle sotto tale punto di vista e di stimolare, al contempo, ulteriori margini di sviluppo per il settore delle rinnovabili attraverso l'ampliamento della potenza installata in impianti di piccola

dimensione diffusi sul territorio.

Riferimenti normativiCNA, comunicato stampa 11/03/2022

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.